

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie

quota a recita:

categoria A	L. 50.000.000
categoria A per opera da camera (ridotta del 50%).	» 25.000.000
categoria B	» 32.000.000
categoria B per opera da camera (ridotta del 50%).	» 16.000.000
categoria C	» 22.000.000
categoria C per opera da camera (ridotta del 50%).	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» identiche, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria A, B e C.

Roma, addì 8 maggio 1989

Il Ministro: CARRARO

89A2310

MINISTERO DELL'AMBIENTE**DECRETO 8 maggio 1989.**

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare i commi 2 e 3;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle Comunità europee, della direttiva n. 88/609 pubblicata sulle GUCE del 7 dicembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, di definire un quadro di certezze in ordine alle emissioni delle centrali termoelettriche e degli impianti di combustione la cui costruzione si intende avviare;

Ritenuta altresì la necessità di definire anche per i grandi impianti di combustione esistenti le linee di azione al fine di raggiungere gli obiettivi delineati in sede comunitaria e fissare i valori limite tendenziali delle emissioni inquinanti;

Tenuto conto del protocollo di Helsinki relativo alla riduzione del biossido di zolfo e del protocollo e della dichiarazione di Sofia relativi al congelamento e alla riduzione degli ossidi di azoto nell'atmosfera in attuazione della convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero;

Considerato altresì che la disciplina relativa agli impianti esistenti dovrà essere completata nell'ambito dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica su tutto il territorio nazionale agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

2. Il presente decreto disciplina soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

In particolare il decreto non si applica ai seguenti impianti:

impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldamento, forni di trattamento termico;

impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

reattori utilizzati nell'industria chimica;

batteria di forni per il coke;

cowpers degli altiforni;

impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

3. Nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

impianto policombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;

impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito o autorizzato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

nuovo impianto: devono intendersi gli altri impianti;

tasso di desolforazione: il rapporto tra la quantità di zolfo, che è separata nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo mediante procedimenti specificamente destinati a tal fine e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzato per lo stesso periodo di tempo.

2. I valori limite di emissione si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno, nello scarico in atmosfera, del 3% in volume per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi.

3. La portata volumetrica degli scarichi gassosi deve essere considerata previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

Art. 3.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

2. I valori di cui al comma precedente costituiscono di norma limiti minimi e massimi di emissione, salvo che, in attuazione delle competenze di cui all'art. 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la regione non fissi valori limite più restrittivi nell'ambito degli intervalli appositamente delimitati negli allegati del presente decreto da curve inferiori.

Art. 4.

Riduzione delle emissioni

1. Per gli impianti esistenti le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto sono ridotte sulla base della disciplina recata dagli articoli 12, 13, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. L'insieme delle riduzioni di cui al comma precedente deve comportare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione globale delle emissioni contenute nell'allegato 8 nei tempi ivi previsti attraverso modalità e percentuali determinate per ciascuna impresa.

3. Per ciascun impianto esistente i valori limite di emissione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono comunque essere superati.

Art. 5.

Polo energetico Alto Lazio

1. Al fine di tutelare la qualità dell'aria e nell'ambito del programma di riduzione globale delle emissioni previsto dal precedente articolo, relativo al polo energetico dell'Alto Lazio, per le centrali ubicate nel comune di Civitavecchia, sono fissati i seguenti valori limite di emissione, da rispettare in concomitanza con l'entrata in servizio dei gruppi policombustibili della centrale di Montalto di Castro:

biossido di zolfo: 1200 mg/Nm³;

ossidi di azoto: 200 mg/Nm³;

polveri: 50 mg/Nm³.

Agli stessi fini l'ENEL predispone un piano per la dismissione della centrale di Fiumaretta e per la ristrutturazione delle altre centrali esistenti nel comune di Civitavecchia.

Nell'ambito di tale piano l'ENEL dovrà inoltre verificare le ulteriori possibilità di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo fino al raggiungimento del valore limite stabilito per i nuovi impianti dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Deroghe

1. In deroga all'allegato 1, i nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non sono in funzione per più di 2.200 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni) sono soggetti a un valore limite di emissione per il biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³.

2. Per gli impianti nuovi che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorità competente può consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9.

Art. 7.

Controlli emissioni NO

1. Qualora a seguito di controlli risulti che per ragioni imprevedibili, il valore limite di emissione degli ossidi di azoto non sia stato osservato, l'autorità competente prescrive che l'impresa adotti tutte le misure primarie necessarie affinché tale valore sia rispettato il più rapidamente possibile e comunque non oltre un anno.

L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Anomalie degli impianti di abbattimento e carenze di combustibile nell'approvvigionamento

1. Per i nuovi impianti, nelle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le operazioni appena possibile e finché possa essere ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno inquinanti, eccetto i casi in cui vi sia assoluto bisogno di mantenere le forniture di elettricità. In particolare essa accerta che l'impresa faccia il necessario per riattivare gli impianti di abbattimento appena possibile.

2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione per il biossido di zolfo in impianti che a tale scopo utilizzano normalmente un combustibile a basso tenore di zolfo, se l'impresa si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione delle forniture di combustibile summenzionato dovuto ad una situazione di grave penuria.

3. L'autorità competente può accordare deroghe all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 3 qualora un impianto, che normalmente funziona soltanto con combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere, eccezionalmente, per un breve periodo, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas.

4. L'autorità competente provvede ad informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente.

Art. 9.

Impianto policombustibile

1. Per i nuovi impianti policombustibile che prevedono l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente stabilisce i valori limite nel modo seguente:

anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita dagli allegati da 1 a 7;

in secondo luogo determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione per la potenza termica fornita da ciascun

combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

in terzo luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2. Per gli stessi impianti di cui al comma 1 che prevedono l'impiego alternato di due o più combustibili sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.

3. In deroga al primo comma per gli impianti policombustibile che utilizzano i residui di distillazione o di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, l'autorità competente può fissare come valori limite di emissione quelli relativi al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) se durante il funzionamento dell'impianto la potenza termica fornita da tale combustibile è almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

Se la potenza termica fornita dal combustibile determinante è inferiore al 50%, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente alla potenza termica fornita da ciascuno dei combustibili rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:

anzitutto prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto, come indicato negli allegati da 1 a 7;

in secondo luogo calcolando il valore limite di emissione per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato, facendo riferimento dagli allegati da 1 a 7 oppure, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite quelle che fornisce la qualità più elevata di potenza termica); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da 1 a 7 per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il meno elevato valore limite di emissione;

in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione, calcolato del combustibile determinante per la quantità di potenza termica fornita dal combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valore limite di emissione per la quantità di potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

in quarto luogo addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, per il biossido di zolfo si può applicare un valore limite di emissione di 1000 mg/Nm³, quale media di tutti i nuovi impianti della raffineria, a prescindere dalla miscela di combustibili usata, sempreché l'applicazione di tale disposizione non comporti aumento nelle emissioni degli impianti esistenti.

Art. 10.

Altezza dei camini

1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino.

L'autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, stabilisce le condizioni dello scarico ed in particolare l'altezza del camino deve essere calcolata in modo da salvaguardare la salute e l'ambiente.

Art. 11.

Incremento di potenza degli impianti

1. Qualora la potenza termica di un impianto di combustione venga aumentata di almeno 50 MW, il valore limite di emissione da applicare alla nuova parte è fissato in funzione della potenza termica dell'intero impianto. Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'art. 9, commi 3 e 4.

Art. 12.

Misurazioni

1. Il controllo delle emissioni degli impianti e di tutti gli altri valori stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformità dell'allegato 10, fermo restando che i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti contenuti nelle emissioni e dei combustibili saranno disciplinati con separato decreto ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Comunicazione dati

1. Le autorità di controllo fissano la cadenza con cui le imprese devono comunicare i risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. La trasmissione dei dati all'autorità di controllo è regolata con modalità da concordare tra impresa e autorità.

Art. 14.

Rispetto valori limite

1. Nel caso di misurazioni continue, possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 se la valutazione dei risultati rivela che nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:

a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite di emissione e

b) per quanto concerne:

il biossido di zolfo e le polveri, il 97% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione;

gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da 1 a 7 possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni serie di misurazione o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità riconosciute dalla competente autorità, non superano il valore limite di emissione.

3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i tassi di desolfurazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i tassi di desolfurazione richiesti.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 né dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1989


Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO₂ PER NUOVI IMPIANTI*Combustibili solidi*

I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO₂ PER NUOVI IMPIANTI*Combustibili liquidi*


I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER L'SO₂ PER NUOVI IMPIANTI
Combustibili gassosi

Tipi di combustibile	Valori limite (mg Nm ³)
Combustibili gassosi in generale	35
Gas liquefatto	5
Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas da forno a coke, gas d'altoforno	800
Gas derivati dal carbone	(*)

(*) Verranno fissati in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili solidi


I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.

Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

Per gli impianti di combustione, compresi nelle taglie 300 ÷ 500 MWth, utilizzando la tecnologia della caldaia a letto fluido, il limite minimo di emissione per gli ossidi di azoto è fissato a 300 mg/Nm³.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili liquidi




I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.

Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore.

Per gli impianti di combustione, compresi nelle taglie 300 ÷ 500 MWth, utilizzando la tecnologia della caldaia a letto fluido, il limite minimo di emissione per gli ossidi di azoto è fissato a 300 mg/Nm³.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER GLI NOX PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili gassosi



I limiti di cui all'art. 3, comma 1, sono determinati dalla curva superiore.
Gli intervalli di cui all'art. 3, comma 2, sono delimitati dalla curva inferiore


VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER LE POLVERI PER NUOVI IMPIANTI

Tipo di combustibile	Potenza termica (MWth)	Valori limite (mg/Nm ³)
Liquido e solido	≥ 50	50
Gassoso	≥ 50	5 di regola 10 per i gas di altoforno 50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove

MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO₂ E NO_x PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

	SO ₂	NO _x
Emissioni per i grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)	2450	580
Massimale di emissione (Kton/anno)		
1993	1715	570
1998	1500	406
2003	900	—
% di riduzione emissioni		
1993	— 30	— 2
1998	— 39	— 30
2003	— 63	—

TASSI DI DESOLFORAZIONE



ALLEGATO 10

METODI DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

A. *Modulità di misurazione e di valutazione delle emissioni di nuovi impianti.*

1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno si effettua in continuo per gli impianti nuovi con potenza termica nominale superiore ai 300 MW. Tuttavia, il controllo del biossido di zolfo e delle polveri può limitarsi a misure discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione, qualora tali misure o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione.

Nel caso di impianti non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni continue per i tre inquinanti e per l'ossigeno ove lo ritengano necessario. Qualora non si richiedano misurazioni in continuo si ricorre periodicamente a misurazioni discontinue o ad adeguate procedure di determinazione, approvate dalle autorità competenti, al fine di valutare la quantità delle suddette sostanze presenti nelle emissioni.

2. Nel caso di impianti che devono rispondere ai tassi di desolfurazione fissati dall'art. 6, comma 2, sono applicabili i requisiti riguardanti le misurazioni delle emissioni di biossido di zolfo stabiliti nel precedente comma 1. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.

3. In caso di sostanziali modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono esserne informate. Esse decidono se le disposizioni in materia di controllo di cui al comma 1 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.

4. I sistemi di misurazione che operano senza soluzione di continuità devono essere verificati a intervalli regolari, di concerto con le competenti autorità. Ad intervalli regolari appropriati occorre esaminare gli strumenti di misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri e ossigeno, al fine di effettuare la taratura di base e di verificarne il funzionamento. La taratura delle apparecchiature di misurazione utilizzate in continuo deve eseguirsi secondo un metodo di misurazione di riferimento approvato dalle autorità competenti.

B. *Determinazione delle emissioni totali annue.*

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato, provvede entro il 30 settembre di ogni anno, alla stima delle emissioni globali di biossido di zolfo e di ossidi di azoto relative all'anno precedente e in particolare di quelle derivanti dagli impianti di combustione.

2. Per ciascun impianto di combustione entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese comunicano al Ministero dell'ambiente la determinazione delle emissioni totali relative all'anno precedente di biossido di zolfo e ossidi di azoto. Tale determinazione, qualora sia utilizzato il controllo continuo, è ottenuta addizionando separatamente per ogni inquinante la massa di inquinante emessa quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi. Qualora non sia utilizzato il controllo continuo, le stime delle emissioni totali sono determinate sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi e dei dati di emissione rilevati o, in mancanza di tali dati della quantità e qualità dei combustibili utilizzati e delle caratteristiche della combustione.

3. La comunicazione annuale alla commissione CEE prevista dalla direttiva n. 88/609/CEE delle emissioni totali di biossido di zolfo e di ossidi di azoto dovrà essere inviata entro il 30 settembre, a partire dal 1990.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

L'art. 3 del D.P.R. n. 203/1988, recante: «Attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

- a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
- b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
- c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
- d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

- a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;
- b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;
- c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati incrementi la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni».

Nota all'art. 2:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

L'art. 4, lettera d) del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«Art. 4. — d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali».

Nota all'art. 4:

Gli articoli 12, 13, 15 e 17 del D.P.R. n. 203/1988, sono i seguenti:

«Art. 12. — 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1».

«Art. 13. — 1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.

2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.

4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione».

«Art. 15. — 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

- a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dall'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4».

Nota all'art. 8:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 10:

Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

Il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 203/1988 è il seguente:

«Art. 3. — 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

- a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
- b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
- c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
- d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

Nota all'art. 14:

— Per il D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota alle premesse.

— L'art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, è il seguente:

«Art. 6. — 1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco».

Per l'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, si veda la precedente nota all'art. 4.

89A2228

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 maggio 1989.

Proroga della gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1721/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza 11 dicembre 1985, n. 644/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985, concernente l'avvio delle procedure per l'esperimento di un appalto concorso per la costituzione del centro di elaborazione dati e la gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile;

Vista la convenzione del 15 maggio 1987, n. 15, stipulata ai sensi della sopra citata ordinanza con il consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile, per la gestione provvisoria, fino al 15 maggio 1988, del servizio di informatica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1988 con il quale è stata autorizzata la proroga per un anno della gestione d'informatica affidata al Consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile;

Vista la relazione del C.A.S.I. 1033/B2.3, datata 13 maggio 1989 con la quale il centro applicazioni e studi informatici del Dipartimento della protezione civile rappresenta che l'iter del predetto appalto-concorso non è ancora concluso e che il tempo strettamente indispensabile per il suo perfezionamento è da valutarsi almeno in mesi tre;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità di un servizio indispensabile quale supporto delle funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile;